



**COMUNE DI FICAROLO**  
PROVINCIA DI ROVIGO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E APPROVAZIONE  
TARIFE DEFINITIVE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021**

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO  
F.to Pigaiani Fabiano

Il Segretario Comunale  
F.to Prandini Gino

Copia conforme all'originale.  
Lì

**Il Responsabile Affari Generali**  
Riberto Emanuela

N. Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

dal

al

Lì

Il Segretario Comunale  
F.to Prandini Gino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

Che la suesesa deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Prandini Gino

Il giorno **ventotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno**, alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Straordinaria e in seduta riservata causa emergenza sanitaria

Eseguito l'appello, risultano presenti alla discussione dell'argomento:

Pigaiani Fabiano	Presente
CESTARI LAURA	Presente
MONESI ENRICO	Presente
COTTICA CLARISSA	Presente
LANZONI LORENZO	Presente
COSTA LISA	Presente
CASTRUCCI NICOLA	Presente
MORARI TOMMASO	Presente
NICOLETTI MANUELA	Presente
BONFATTI EVELEEN	Presente
MARTINI MARCO	Presente

Presenti 11  
Assenti 0

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. **Pigaiani Fabiano** nella sua qualità di **SINDACO**
- Assiste il Segretario Comunale **Prandini Gino**
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.  
COTTICA CLARISSA  
MORARI TOMMASO  
BONFATTI EVELEEN
- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.:
- La seduta è valida.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione di rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**VISTA** la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

**VISTA** la deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTE** le Linee Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti - PEF 2021 prodotta da ARERA il 15 marzo 2021, in particolare al punto 6.1.8;

**DATO ATTO** che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**ATTESO** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relativa ai costi delle annualità pregresse;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO CHE** l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**DATO ATTO** che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ficarolo, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto

legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato “Consiglio di Bacino Rovigo”;

**VISTO** l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

**VISTO** l’art. 30, c.5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che riporta: *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*.

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 04/03/2021 con la quale sono state confermate in via provvisoria per l’anno 2021 le tariffe 2020 e la deliberazione di G.C. n. 51 del 19/05/2021 che ha determinato le scadenze per la riscossione anno 2021;
- il Regolamento Comunale per disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2020;

**VISTO** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del Comune di Ficarolo, acquisito agli atti, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e approvato dal Consoglio di Bacino Rovigo, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo di € 412.856,00, a cui si aggiungono € 13.892,00 per conguaglio tariffe 2020 ed € 4.323,00 per costi Covid-19 e così per complessivi € 431.071,00;

**DATO ATTO** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente.

**VISTO** il prospetto allegato recante l’elaborazione delle tariffe definitive per l’anno 2021;

**DATO ATTO** che il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l’anno 2019 previsto dal comma 5 dell’art. 107 del DL 18/2020 pari ad € 13.892,00 verrà finanziato con l’avanzo vincolato derivante dalle risorse non utilizzate del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall’art. 106, c. 5, del decreto legge 34/2020, come da chiarimento FAQ n. 36 della Ragioneria del MEF del 21/01/2021 che ne avalla espressamente l’utilizzo in tal senso;

**DATO ATTO**, inoltre che verrà finanziato con il Fondo di cui al D.L. n. 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, i costi preventivati per Covid 2021 per € 4.323,00;

**ATTESO CHE**, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall’emergenza sanitaria in atto con l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze non domestiche assoggettate al pagamento dei tributi locali, in

questo periodo di grave emergenza sanitaria, da applicarsi in sede di elaborazione del ruolo TARI 2021;

**DATO ATTO** che le predette riduzioni per le utenze non domestiche applicate alla parte variabile della Tari per l'anno 2021 sono stimate in un importo pari ad € 15.000,00 e trovano copertura con l'apposito Fondo di cui al D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

**RITENUTO** inoltre di valutare successivamente, nel rispetto dei limiti delle risorse proprie di bilancio, l'introduzione di eventuali ulteriori agevolazioni a favore delle utenze domestiche ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147 del 2013;

**DATO ATTO** che l'ARERA con la deliberazione 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, ha individuato alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con la determinazione 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 ha disciplinato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021;

**ATTESO** che i principi dettati con la delibera ARERA 158/2020 costituiscono delle misure minime e sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure;

**RITENUTO** per quanto sopra di recepire il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RITENUTO** di apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le necessarie variazioni di entrata e spesa per adeguarle al Piano economico finanziario definitivo e alle suddette modalità di finanziamento;

**VISTI** gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione sopra citata;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione e sulla contestuale variazione di bilancio;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri: Nicoletti, Bonfatti, Martini) espressi in forma palese, astenuti Consiglieri n. \_\_\_ (\_\_\_\_\_),

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di recepire il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare le tariffe definitive per l'anno 2021 come da prospetto allegato;
4. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 (variazione n. 2) come riportata nei prospetti contabili allegati in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dando atto che la stessa non altera gli equilibri di bilancio;
5. Di dare atto che il Piano economico finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'art. 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
7. Di dare atto che alle TARIFFE TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo, nella misura del 5%;
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

Con separata votazione palese avente il seguente esito favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Consiglieri: Nicoletti, Bonfatti, Martini) il Consiglio Comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente decisione.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000)**

**Oggetto:** RECEPIMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E  
APPROVAZIONE TARIFFE DEFINITIVE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021

**A) REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

***Favorevole***

Il Responsabile dell'Area  
F.to Bimbatti Rita

**A) REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:

***Favorevole***

Il Responsabile dell'Area  
F.to Bimbatti Rita

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 240.901,47	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 105.535,89
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 135.365,58

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 171.954,53	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 75.331,11
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 96.623,42



## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	31.634,11	<b>0,84</b>	281,71	<b>0,80</b>	<b>0,660415</b>	<b>74,909185</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	30.172,46	<b>0,98</b>	217,97	<b>1,60</b>	<b>0,770484</b>	<b>149,818370</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	22.705,41	<b>1,08</b>	159,91	<b>2,00</b>	<b>0,849105</b>	<b>187,272963</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	13.172,37	<b>1,16</b>	79,32	<b>2,60</b>	<b>0,912002</b>	<b>243,454852</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.577,99	<b>1,24</b>	15,74	<b>3,20</b>	<b>0,974899</b>	<b>299,636741</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.390,77	<b>1,30</b>	12,70	<b>3,70</b>	<b>1,022071</b>	<b>346,454982</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	7.457,29	<b>0,84</b>	47,71	<b>0,64</b>	<b>0,660415</b>	<b>59,927348</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	9.160,92	<b>0,98</b>	53,41	<b>1,28</b>	<b>0,770484</b>	<b>119,854696</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	4.339,07	<b>1,08</b>	25,70	<b>1,60</b>	<b>0,849105</b>	<b>149,818370</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	3.378,00	<b>1,16</b>	18,00	<b>2,08</b>	<b>0,912002</b>	<b>194,763882</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio	379,00	<b>1,24</b>	2,00	<b>2,56</b>	<b>0,974899</b>	<b>239,709393</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Usò saltuario	6.001,81	<b>0,58</b>	41,31	<b>0,56</b>	<b>0,462290</b>	<b>52,436429</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Usò saltuario	5.901,00	<b>0,68</b>	35,00	<b>1,12</b>	<b>0,539339</b>	<b>104,872859</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Usò saltuario	52,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>1,40</b>	<b>0,594374</b>	<b>131,091074</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Usò saltuario	65,00	<b>0,81</b>	1,00	<b>1,82</b>	<b>0,638401</b>	<b>170,418396</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	467,00	0,32	2,60	0,642545	0,684192
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	118,00	0,67	5,51	1,345329	1,449962
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.756,00	0,30	2,50	0,602386	0,657877
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,80	6,55	1,606363	1,723639
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	19.587,00	1,00	12,28	2,007954	3,231495
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.417,00	1,00	8,21	2,007954	2,160470
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.361,00	0,55	4,50	1,104375	1,184180
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	0,87	7,11	1,746920	1,871004
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	68,00	1,07	8,80	2,148511	2,315729
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	624,00	0,72	5,90	1,445727	1,552591
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,92	7,55	1,847317	1,986790
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.036,00	0,43	3,50	0,863420	0,921028
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.119,00	0,55	4,50	1,104375	1,184180
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	4,84	19,83	9,718500	5,218286
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,64	14,91	7,308954	3,923583
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	469,00	1,76	14,43	3,534000	3,797270
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	6,06	24,86	12,168205	6,541937
2 .21	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	0,00	1,04	8,56	2,088272	2,252573